Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 7 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 marzo 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 ottobre 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia all'ing. Dolce Ferruccio di Natale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 3 marzo 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Errico Michelangelo fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 ottobre 1933, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Giannoni Adolfo fu Angiolo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 14 gennaio 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Panni Francesco di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 marzo 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 10 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Spini Arturo fu Alessandro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 24 febbraio 1938-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 ottobre 1933, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Zuccarini Armando fu Epifanio.

(4165)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1671.

Liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in A. O. I.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1675, concernente provvedimenti in materia di assicurazioni sulla vita a favore di militari sotto le armi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire la liquidazione di polizze di assicurazione sulla vita contratte da militari o assimilati scomparsi in operazioni di guerra o in operazioni di grande polizia coloniale nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la liquidazione di capitali dipendenti da assicurazioni sulla vita contratte da militari o assimilati scomparsi in operazioni di guerra o in operazioni di grande polizia coloniale nell'Africa Orientale Italiana, è sufficiente la produzione della dichiarazione di irreperibilità.

Tale dichiarazione deve essere redatta dalle competenti autorità militari in Africa Orientale Italiana non appena trascorsi due mesi dalla scomparsa del militare o assimilato, e deve essere rimessa al Comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, al quale la famiglia interessata o gli aventi causa potranno richiederne copia autentica.

Art. 2.

L'obbligo del pagamento dei premi per i contratti di assicurazione sulla vita cessa a datare dal giorno della scomparsa indicato nella dichiarazione d'irreperibilità, di cui al precedente articolo, e, dalla stessa data, decorre sulla somma dovuta l'interesse commerciale.

Art. 3.

Gli aventi diritto alla riscossione della somma garantita dal contratto ove siano i figli, la moglie non legalmente separata per di lei colpa, i genitori dell'assicurato, o in genere gli aventi diritto agli alimenti a norma del codice civile, hanno diritto a riscuotere, sei mesi dopo la dichiarazione di irreperibilità, il prezzo del riscatto ove ne sia maturato il diritto a termine di polizza, oppure un anticipo fino alla concorrenza della riserva matematica costituita sulla polizza stessa.

Art. 4.

Trascorso un anno dalla data della dichiarazione di irreperibilità, le persone indicate nell'art. 3 possono esigere tutte le somme dovute in dipendenza del contratto, dedotto il prezzo di riscatto o l'anticipo pagati a norma dell'articolo stesso e compresi gli interessi commerciali cumulati.

Agli aventi diritto diversi da quelli indicati nell'articolo precedente si applicano le norme del codice civile in materia di assenza.

Art. 5.

Gli istituti di assicurazione, qualora vi siano fondati motivi, possono opporsi al pagamento della somma, invitando gli aventi diritto a presentare ricorso al Tribunale civile, che decide in Camera di consiglio citate le parti. Il Tribunale può ordinare il pagamento, in una o più volte, di tutta o di parte della somma, esigendo all'occorrenza speciali garanzie o cautele, anche in relazione al diritto di rivalsa di cui all'art. 8, nell'interesse degli istituti di assicurazione o dell'assicurato o può rifiutare il pagamento medesimo. Le spese del provvedimento del Tribunale sono a carico dell'assicuratore nei casi in cui non siano riconosciuti fondati i motivi della opposizione.

Art. 6.

Gli aventi diritto che diano cauzione possono pretendere il pagamento dell'intero capitale assicurato, a datare dalla dichiarazione di irreperibilità.

Art. 7.

Nel caso di contratti di assicurazione a forma mista, a termine fisso e simili, stipulati sulla testa di persone dichiarate disperse a norma dell'art. 1 del presente decreto, che giungano a scadenza per maturazione del termine, i beneficiari e gli eredi hanno diritto a riscuotere subito il capitale assicurato, diminuito delle somme già eventualmente riscosse a norma dei precedenti articoli, e dei premi che si sarebbero dovuti pagare se l'assicurato non fosse stato di-

chiarato disperso, coi relativi interessi al saggio del 5 per cento.

I premi anzidetti ed i relativi interessi rimarranno acquisiti agli istituti di assicurazione qualora questi provino la esistenza in vita dell'assicurato; altrimenti saranno rimborsati agli aventi diritto nei termini stabiliti dall'art. 4.

Art. 8.

Nel caso che lo scomparso ritorni, o che si vengano ad avere notizie certe sulla sua esistenza in vita, gli istituti di assicurazione sospenderanno la liquidazione delle polizze, se non sia stata ancora effettuata.

Qualora invece tale liquidazione sia avvenuta, gli istituti di assicurazione e colui che si riteneva scomparso, potranno far valere le proprie ragioni verso colui che ha riscosso.

Gli istituti di assicurazione sono liberati da ogni obbligo ove abbiano pagato a terzi per l'avvenuta scadenza della polizza.

Art. 9.

Il presente decreto, le cui norme hanno effetto dal 3 ottobre 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1672.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale del Lavoro per il finanziamento della organizzazione per la difesa contraerea delle industrie e di altre attività nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2162, sulla imposta diretta sui redditi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926-IV, n. 1131, relativo all'istituzione del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, che approva il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 3 aprile 1930-VIII, n. 614, concernente la istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa contraerea territoriale (M. Dicat), e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante disposizioni fondamentali in materia di protezione antiaerea, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1269, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, relativo all'aggiornamento delle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2544, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra — udito il commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (comitato per la mobilitazione civile) — è autorizzato a consentire l'acquisto di armi e munizioni da parte di persone, enti e società esercenti una industria o altra attività nazionale che chiedano di concorrere alla difesa contraerea dei propri stabilimenti ed impianti, sulla base di apposito « Disciplinare » allegato al presente decreto.

Le domande degli stabilimenti mobilitati e dichiarati « ausiliari » debbono pervenire al Ministero della guerra per il tramite e col parere del commissariato generale predetto.

Art. 2.

Le forniture delle armi e munizioni sono fatte dalle fabbriche che — previa autorizzazione alla produzione da parte del commissariato generale per le fabbricazioni di guerra — vengono designate dal Ministero della guerra, ai prezzi ed entro i limiti di tempo che il Ministero stesso stabilisce.

Gli acquisti a pronti contanti sono regolati secondo la norma di cui all'art. 21, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263.

Per gli acquisti a rate invece possono essere adottate le agevolazioni contenute nell'apposita convenzione e relativi allegati, di cui negli articoli seguenti.

Art. 3.

E' approvata la convenzione con i relativi allegati, annessa al presente decreto, fra il Ministero della guerra e la Banca Nazionale del Lavoro, intesa ad agevolare il finanziamento delle operazioni e dei pagamenti relativi alle forniture di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Detta convenzione, basandosi sui principî sanciti nel « Disciplinare » di cui all'art. 1, regola l'intervento della Banca Nazionale del Lavoro nelle operazioni di finanziamento delle forniture delle armi e munizioni fatte, tramite la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », con sede in Roma, per conto di quegli acquirenti ai quali, non pagando a pronti contanti, non è applicabile il disposto del comma secondo dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

In caso di inadempienza dell'acquirente verso la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », la proprietà delle armi e munizioni, che questa abbia commesso alle fabbriche per conto dell'acquirente stesso, passa all'amministrazione della guerra, a tutti gli effetti e alle condizioni di pagamento stabilite nell'art. 5 della convenzione di cui al precedente art. 3. In tal caso nessun rimborso o indennizzo è dovuto alla ditta insolvente.

Art. 5.

Le somme come sopra erogate da privati, enti e società per provvedere alla difesa contraerea dei loro stabilimenti ed impianti, sono considerate come spese effettive di esercizio a tutti gli effetti fiscali.

Sono esenti dalla tassa di bollo e di registro: le convenzioni tra lo Stato, la Banca Nazionale del Lavoro e la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni »; gli atti di fideiussione prestati dalla Banca Nazionale del Lavoro; gli atti di controgaranzia rilasciati alla Banca Nazionale del Lavoro dalla Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni »; nonchè i contratti di compravendita fra la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » e le ditte acquirenti, e le domande di queste ultime al Ministero della guerra per l'autorizzazione all'acquisto delle armi.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 4. — MANCINI.

Convenzione fra lo Stato (e per esso il Ministero della guerra) e la Banca Nazionale del Lavoro, con l'intervento della Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » (ente intermediario), circa il finanziamento dell'organizzazione per la difesa contraerea delle industrie e delle altre attività nazionali.

Art. 1.

La presente convenzione fra lo Stato (e per esso il Ministero della guerra) e la Banca Nazionale del Lavoro, con l'intervento della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », ha lo scopo di integrare nel campo finanziario la organizzazione tecnico-amministrativa della fornitura, per il tramite di detta Società, delle armi e munizioni indispensabili per assicurare la più urgente ed economica difesa contraerea degli stabilimenti e degli impianti di proprietà delle industrie e delle altre attività nazionali.

Detta organizzazione viene attuata oltrechè dalla presente convenzione, mediante:

a) « disciplinare » (allegato n. 1);

b) domanda di licenza di acquisto da parte della ditta acquirente (allegato n. 2);

c) autorizzazione del Ministro per la guerra (allegato n. 3);

d) convenzione fra la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la Banca Nazionale del Lavoro (allegato n. 4);

e) contratto di compravendita tra la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la Ditta acquirente (allegato n. 5);

f) fideiussione della Banca Nazionale del Lavoro in favore della fabbrica d'armi e munizioni (allegato n. 6);

g) contratto di compravendita tra la fabbrica d'armi e la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » (allegato n. 7).

Art. 2.

La Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » accentra le richieste e le ordinazioni di armi e munizioni presentate dalle ditte che hanno chiesto di concorrere alla difesa contraerea dei propri stabilimenti e impianti e funge da intermediaria — sotto il controllo dello Stato — tra le ditte stesse e le fabbriche di armi e munizioni.

Art. 3.

La Banca Nazionale del Lavoro garantisce in proprio, per conto della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » con fideiussione solidale, il pagamento alle fabbriche d'armi e munizioni delle forniture commesse e provvede a fornire ove richiesta alla medesima Società e nei termini stabiliti i fondi necessari per il pagamento alle fabbriche di armi e munizioni delle forniture già eseguite.

Per rimborsare la Banca Nazionale del Lavoro dei finanziamenti così effettuati, la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » versa alla Banca medesima le somme che introita dalle ditte acquirenti come specificato nella lettera *e*) del successivo art. 4.

Art. 4.

Le operazioni concernenti la fornitura delle armi e munizioni di cui agli articoli precedenti, procedono come segue:

a) le aziende che intendono prestare il loro concorso per la difesa contraerea presentano in triplice copia le domande per la licenza di acquisto (allegato n. 2) ai comandi di zona militare;

b) i comandi di zona militare trattengono una copia delle domande stesse e ne trasmettono due copie al Ministero della guerra (Sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale);

c) il Ministero della guerra — Sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale — trattiene una copia e trasmette l'altra alla Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro, con la indicazione della fabbrica d'armi designata per la fornitura, unendovi l'autorizzazione ministeriale (allegato n. 3) in triplice esemplare (di cui uno per la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », uno per la fabbrica d'armi designata e il terzo per la ditta acquirente autorizzata);

d) la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », in base a detta segnalazione, stipula i contratti di compravendita da una parte con la Ditta acquirente (allegato n. 5) e dall'altra parte con la fabbrica di armi (allegato n. 7). In base a detti contratti la ditta acquirente versa subito alla Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » il 25 % dell'importo della fornitura richiesta e la restante somma in tre rate semestrali successive a partire da quel primo versamento;

e) la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » versa le somme introitate dalla ditta acquirente alla Banca Nazionale del Lavoro a titolo di rimborso delle anticipazioni da questa ricevute per il finanziamento delle forniture;

f) la Banca Nazionale del Lavoro rilascia a sua volta una fideiussione a favore della fabbrica d'armi a garanzia del prezzo della fornitura (allegato n. 6);

g) per le pratiche relative alla costruzione delle armi e confezionamento munizioni nonchè ai collaudi relativi, provvede il Ministero della guerra — Sottocapo di Stato Mag-

giore per la difesa territoriale — valendosi della Direzione Generale di artiglieria e della Direzione Superiore del Servizio tecnico armi e munizioni;

h) le fabbriche d'armi consegnano le armi e munizioni, collaudate ed accettate, al reparto della M. Dicat designato dall'ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale. Detto reparto le assume in carico con le modalità fissate dal disciplinare (allegato n. 1).

Art. 5.

In caso di risoluzione per inadempienza del contratto fra la ditta acquirente e la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », le armi che questa abbia commesso alle fabbriche designate per conto della Ditta predetta diventano proprietà dello Stato (e, per esso, dell'Amministrazione della guerra) fermi restando gli obblighi di pagamento della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » verso le fabbriche fornitrici.

L'Amministrazione della guerra provvede poi di volta in volta a rimborsare, a richiesta della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », la Società stessa dei pagamenti come sopra effettuati, detraendo l'importo delle somme comunque versate dalla Ditta inadempiente e senza la maggiorazione della quota di cui al successivo art. 6.

Detta spesa è imputata sul capitolo del bilancio del Ministero della guerra, relativo alle « Spese per la difesa territoriale ».

Art. 6.

A compensare la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » delle spese di organizzazione e di gestione e degli interessi sulle rate anticipate, e degli altri oneri finanziari, i prezzi delle forniture sono aumentati di una quota non superiore al 5 % dei prezzi fissati dall'Amministrazione della guerra.

Art. 7.

A garantire, nei confronti dello Stato, l'adempimento da parte della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » dei compiti relativi al finanziamento della organizzazione della difesa contraerea delle industrie e altre attività nazionali, la Società stessa è assistita e controllata, per questa speciale gestione, da apposito Comitato direttivo costituito da un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra e delle corporazioni, da un delegato della Banca Nazionale del Lavoro e da un delegato della Confederazione Fascista Industriali. Il delegato del Ministero della guerra funziona da presidente.

Art. 8.

Per qualsiasi controversia derivante dalla esecuzione della presente convenzione è competente soltanto l'autorità giudiziaria sedente in Roma.

ALLEGATO N. 1.

Disciplinare per l'acquisto e la installazione di armi contraeree a difesa degli stabilimenti od impianti.

I) Le aziende industriali, le quali intendono provvedere alla difesa contraerea dei loro stabilimenti, richiedono al competente comando di zona militare di predisporre il progetto indicante il numero delle armi da installare, i punti in cui le armi stesse devono essere installate, la spesa complessiva e le rateazioni concedibili.

Tale progetto serve di base all'autorizzazione di acquisto da concedersi dal Ministro per la guerra.

II) Le armi e i materiali acquistati a spese della ditta offerente, ferma restando la loro sistemazione a difesa dello stabilimento industriale della ditta stessa, sono in possesso e disponibilità dell'Amministrazione della guerra e date in dotazione al reparto della M. Dicat incaricato del loro impiego, il quale provvede anche alla custodia e alla manutenzione, esclusa ogni ingerenza della ditta acquirente.

III) Conferita l'ordinazione delle armi e dei materiali alla fabbrica fornitrice, le operazioni di collaudo e di consegna restano affidate all'autorità militare, a cura della quale le armi e i materiali stessi sono sistemati secondo il progetto base.

IV) La ditta è tenuta - ove occorra - a fornire adatti locali per la custodia delle armi e dei materiali relativi.

V) La ditta deve facilitare - ove occorra - nel miglior modo la costituzione, fra il personale da essa dipendente, di reparti speciali di milizia Dicat e la partecipazione del personale così inquadrato alle adunate per esercitazioni da effettuarsi fuori l'orario di lavoro.

VI) A richiesta dell'Amministrazione militare ed entro . . . . dalla dichiesta stessa, la ditta deve rimborsare le spese occorse, in tempo di pace, per la manutenzione e riparazione delle merci e dei materiali alla difesa del suo stabilimento.

VII) Qualora la ditta trasferisca altrove il proprio stabilimento, le armi ed i materiali sono anch'essi trasferiti e sistemati a difesa del nuovo stabilimento, sotto la cura dell'autorità militare ed a spese della ditta.

VIII) Qualora lo stabilimento industriale cessi interamente da ogni attività o venga a trovarsi in condizioni da non richiedere più difesa c. a., la proprietà delle armi passa senz'altro allo Stato, il quale ove tale eventualità si verifichi entro i primi 5 anni dall'installazione delle armi, corrisponde alla ditta il 35 % della somma da essa spesa per l'acquisto delle armi e munizioni, e il 20 % ove la stessa eventualità si verifichi nei successivi tre anni.

ALLEGATO N. 2.

Schema della domanda per ottenere la licenza di acquisto delle armi per la difesa antiaerea degli stabilimenti od impianti.

On. Ministero della Guerra

(Ufficio del Sottocapo di S. M. per la difesa territoriale)

ROMA

La sottoscritta ditta, presa visione del progetto predisposto dal competente comando di zona militare per la difesa contro aerea dei propri stabilimenti in . . . . progetto importante l'installazione nelle località in esso indicate di . . . . (descrizione dei materiali occorrenti);

intendendo provvedere col proprio concorso finanziario all'apprestamento dei mezzi di difesa degli impianti industriali, quali fattori essenziali della efficienza bellica;

presa visione del « disciplinare » all'uopo compilato da codesto Ministero;

CHIEDE

a codesto Ministero licenza di acquistare le armi e i materiali contemplati dal progetto ed importanti la somma di lire . . . . valendosi della procedura e condizioni stabilite nell'apposita convenzione approvata con R. D. L. . . . . . .

SI IMPEGNA

di provvedere al pagamento delle armi e dei materiali in parola versando alla S. A. « Gestioni e Amministrazioni » - per il cui tramite avrà luogo la fornitura dei suddetti materiali bellici - il 25 % del relativo importo, all'atto della firma del contratto di compravendita, e la somma restante in tre rate semestrali successive a partire da quel primo versamento.

Resta inteso che armi e materiali saranno consegnati dalla fabbrica fornitrice all'Amministrazione della guerra, passando senz'altro in possesso e disponibilità dell'Amministrazione stessa per la difesa degli stabilimenti di questa ditta come sopra indicati, difesa che verrà affidata a regolari reparti della M. Dicat.

La ditta sottoscritta prega codesto on. Ministero di voler:

sollecitare la licenza per la fornitura delle armi e materiali in parola, agli effetti delle leggi di polizia e di ogni altra norma circa l'acquisto, la detenzione e l'uso di armi e materiali da guerra;

designare la fabbrica che dovrà per il tramite della S. A. « Gestioni e Amministrazioni » con sede in Roma, eseguire la fornitura stessa;

curare il collaudo e la presa in consegna dei materiali presso la fabbrica fornitrice.

Con osservanza.

(Data e firma).

. . . .

ALLEGATO N. 3.

Schema dell'autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la domanda in data . . . . con la quale la ditta . . . . ha chiesto di potere acquistare tramite la S. A. « Gestioni e Amministrazioni » - Roma - e con la procedura e condizioni stabilite nella apposita convenzione approvata con R. D. L. . . . . le armi ed i materiali previsti per la difesa contraerea dei propri stabilimenti industriali (o impianti) in . . . . accettando di cedere armi e materiali stessi in possesso e disponibilità all'Amministrazione militare, con la osservanza delle modalità contenute nel disciplinare di cui la ditta ha dichiarato di aver presa conoscenza, quale è allegato alla presente;

Vista la licenza in data . . . . rilasciata il . . . . per la fornitura delle armi e dei materiali, per la loro installazione nelle località di . . . . , secondo le prescrizioni della competente Autorità militare.

Autorizza la fabbrica d'armi . . . . a fornire alla Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » con sede in Roma, per conto della ditta sopra indicata, entro il . . . .

N. . . . .

(descrizione dei materiali occorrenti)

N. . . . .

per il prezzo complessivo di lire . . . . da pagarsi per conto della ditta acquirente dalla S. A. « Gestioni e Amministrazioni » nei termini di contratto che sarà stipulato tra la S. A. predetta e la fabbrica fornitrice.

A cura dell'Amministrazione della guerra sarà provveduto alle operazioni di collaudo e di consegna dei materiali commissionati, i quali saranno dati in possesso e disponibilità della stessa Amministrazione della guerra e presi in dotazione dal . . . . (reparto o ente designato) per provvedere con essi esclusivamente alla difesa degli stabilimenti (o impianti) della ditta . . . . in . . . . ferme le modalità tutte risultanti dal « disciplinare » allegato.

ALLEGATO N. 4.

Convenzione tra la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la Banca Nazionale del Lavoro.

Con riferimento alla convenzione stipulata il . . . . tra lo Stato (e, per esso, l'Amministrazione della guerra) e la Banca Nazionale del Lavoro, con l'intervento della Società anonima « Gestioni e Amministrazioni », si conviene tra la Banca Nazionale del Lavoro e detta società quanto appresso:

Art. 1.

La Banca Nazionale del Lavoro si assume l'obbligo di garantire mediante fideiussione le fabbriche d'armi e munizioni del pagamento puntuale del prezzo delle forniture commesse dalla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » in base ai contratti previsti dalla convenzione sopra indicata.

Art. 2.

La Banca Nazionale del Lavoro si obbliga inoltre di anticipare alla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » le somme occorrenti alla detta società per far fronte al pagamento delle forniture commesse alle fabbriche suddette ed eventualmente alle altre necessità finanziarie della società stessa, sempre in dipendenza delle predette forniture.

Art. 3.

Il rilascio della fideiussione di cui all'art. 1 è subordinato alla consegna a favore della Banca:

a) della copia del contratto di fornitura stipulato tra la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » e le fabbriche;

b) della copia del contratto di compravendita stipulato tra detta società e la ditta acquirente;

nonchè al versamento delle aliquote pagate in conto prezzo dalle ditte acquirenti alla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » all'atto della stipula del contratto di compravendita.

Art. 4.

La Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » si obbliga di rimborsare la Banca Nazionale del Lavoro delle anticipazioni ricevute dalla Banca stessa per il pagamento delle forniture commesse alle fabbriche, mediante versamento delle somme che introiterà come da contratto dalle ditte acquirenti.

Art. 5.

In caso di risoluzione del contratto di fornitura tra la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la fabbrica fornitrice in base ai patti stabiliti nel contratto stesso la fideiussione prestata dalla Banca Nazionale del Lavoro in base all'art. 1 della presente convenzione deve ritenersi, limitatamente alla fornitura non eseguita o non collaudata, decaduta e priva di qualsiasi valore.

ALLEGATO N. 5

Contratto di compra-vendita tra la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la Ditta acquirente.

L'anno millenovecento . . . . e questo giorno . . . . del mese di . . . . in . . . . . fra la ditta . . . . rappresentata dal signor . . . . in forza di . . . . e la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » rappresentata dal signor . . . . in forza di . . . .

PREMESSO

a) che la ditta . . . . ha fatto domanda al Ministero della guerra in data . . . . . . per essere autorizzata ad acquistare i sottonotati materiali bellici:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

al fine di offrire armi e materiali sopra indicati all'amministrazione della guerra a titolo di volontario concorso per la difesa contraerea dei propri stabilimenti (o impianti) in . . . .

b) che la sopracitata ditta ha fatto la domanda di cui al capo precedente a norma e con le condizioni fissate col « disciplinare » allegato al presente contratto;

c) che il Ministero della guerra, accettando la domanda di cui alla precedente lettera a), con sua nota n. . . . . . . in data . . . . ha autorizzato la fabbrica d'armi di . . . . . . ad eseguire per il tramite della Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » con sede in Roma, la fornitura delle sopraspecificate armi c. a. ed accessori relativi (oppure, munizioni) al prezzo convenuto di:

L. . . . . per ogni cannone mitragliera da 20 mm.

L. . . . . per ogni mitragliatrice da 8 mm.

L. . . . .

L. . . . .

d) che volendo fare risultare le parti contraenti il loro accordo sulle modalità della compravendita, oggetto del presente contratto;

si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La ditta . . . . si impegna di comprare dalla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » il sottonotato materiale bellico da servire al fine precisato nella lettera a) della premessa:

cann. mitragl.	Importo L. . . . .
. . . .	» . . . .
. . . .	» . . . .
mitragliatrici	» . . . .
TOTALE complessivo . . .	L. . . . .

Art. 2.

La Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » si impegna di vendere alla ditta . . . . il materiale specificato nel numero precedente dopo che sarà fornito dalla fabbrica d'armi . . . . come stabilito dal Ministero della guerra con sua nota, citata alla lettera c) della premessa e dopo che la fornitura stessa sarà perfezionata con le norme di cui appresso.

Art. 3.

I materiali in parola saranno consegnati, previo il prescritto collaudo, dalla fabbrica fornitrice al comando . . . . in . . . . ed entro i limiti di tempo come stabilito dal Ministero della guerra con la precitata nota del . . . . n. . . . . , salvo proroga che eventualmente dovesse dal Ministero stesso essere concessa su concorde richiesta della fabbrica fornitrice e della Società anonima « Gestioni e Amministrazioni ».

Art. 4.

Il materiale bellico in parola dopo il collaudo e la consegna passerà a tutti gli effetti in possesso e disponibilità dell'autorità militare come indicato nel capo II del « disciplinare » costituendo però proprietà della ditta acquirente se questa ne avrà già pagato l'intero importo alla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » o di quest'ultima fino a quando la ditta predetta non avrà ultimato il pagamento stesso.

Art. 5.

All'atto della firma del presente contratto la ditta . . . . versa alla Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » il 25 per cento dell'importo della fornitura ch'è oggetto del contratto stesso, assumendo formale impegno, da valere a tutti gli effetti di legge, di versare alla predetta Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » la restante somma per il completo pagamento dell'importo in parola, in tre rate semestrali successive a partire dalla data del 1° versamento e scadenti come appresso:

per il 25 %, il . . . .
per il 25 %, il . . . .
per il 25 %, il . . . .

Art. 6.

In caso di inadempienza da parte della ditta . . . . agli impegni assunti col numero precedente la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni », su conforme decisione del comitato direttivo di cui all'art. 7 della « convenzione » fra Stato e Banca Nazionale del Lavoro, può ritenere sciolto il presente contratto, dandone avviso alla ditta stessa, al Ministero della guerra e alla Banca Nazionale del Lavoro con semplice lettera raccomandata, e trattenere per conto dello Stato le somme già versate dalla predetta ditta . . . . contraente, somme che a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge non potranno essere ripetibili da parte della ditta suddetta.

Art. 7.

Sulle somme non versate alle scadenze fissate nell'art. 5 decorreranno gli interessi di mora del . . . .

Sarà inoltre dovuto il rimborso delle spese sostenute per la riscossione del credito.

Art. 8.

Qualora per inadempienza delle fabbriche di armi costruttrici o per altri motivi non dipendenti dalla volontà delle parti contraenti la fornitura del materiale bellico sopra specificato non potesse tutta o in parte avere più luogo, il presente contratto limitatamente alla fornitura che non potrà essere eseguita si intenderà sciolto senza alcuna reciproca responsabilità tra le parti contraenti, ma solo con l'obbligo da parte della Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » verso la ditta . . . . di restituirle senza interessi le somme eventualmente riscosse in più oltre l'importo delle forniture già eseguite e dall'autorità militare accettate o delle somme ricevute in anticipo per forniture che non avranno avuto poi corso.

Delle circostanze contemplate nel presente numero la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » darà tempestiva comunicazione alla ditta . . . ., alla Banca Nazionale del Lavoro ed al Ministero della guerra con semplice lettera raccomandata.

Art. 9.

In caso di controversia è competente il Foro di Roma.

ALLEGATO N. 6.

Fideiussione della Banca Nazionale del Lavoro in favore della Fabbrica d'armi e munizioni.

Roma, li . . . .

Spett. DITTA (nome della fabbrica)

. . . .

In relazione al contratto di cui a copia allegata da Voi stipulato in data . . . . con la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » per la fornitura di . . . . per il prezzo di . . . . da pagarsi per il 50 % subito dopo il collaudo favorevole del materiale da parte dell'Autorità militare, per il 25 % dopo 6 mesi dal detto collaudo e per il residuo 25 % dopo 12 mesi dal medesimo collaudo, con la presente ci dichiariamo di costituirci, come ci costituiamo fideiussori solidali con la Società sopracitata per il puntuale pagamento del suddetto prezzo di L. . . . . alle scadenze sopra indicate.

Qualora pertanto detta Società non provvedesse, alle scadenze stabilite, a pagarvi le somme dovutevi in base al contratto dinanzi citato, ce ne darete avviso con lettera raccomandata all'indirizzo in calce indicato e, entro 10 giorni dal ricevimento del detto avviso, provvederemo noi stessi a pagarvi le somme dovutevi dalla Società stessa.

Per quanto superfluo, Vi avvertiamo che, in caso di risoluzione del contratto di fornitura in base ai patti stabiliti nel contratto stesso, anche la presente nostra obbligazione di garanzia deve intendersi, limitatamente alla fornitura non eseguita o non collaudata, decaduta e priva di qualsiasi valore.

Distinti saluti.

Banca Nazionale del Lavoro

Filiale di . . . . . .

Domicilio: . . . .

ALLEGATO N. 7.

Contratto-tipo di fornitura tra la Società anonima « Gestioni e Amministrazioni » e la Fabbrica d'armi e munizioni.

L'anno millenovecento . . . . e questo giorno . . . . del mese di . . . . . . in . . . . . . fra la fabbrica d'armi . . . . rappresentata dal Signor . . . . in forza di . . . . e la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » rappresentata dal Signor . . . . in forza di . . . .

PREMESSO

a) che la ditta . . . . .ha fatto domanda in data . . . . per l'acquisto di:

N. . . . .

(*descrizione dei materiali*)

N. . . . .

b) che il Ministero della guerra, accettando la sopradetta domanda con sua nota n. . . . . in data . . . . ha autorizzato la fabbrica d'armi di. . . . . ad eseguire per il tramite della Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni », la fornitura delle sopra specificate armi c. a. o munizioni al prezzo convenuto di:

L. . . . . per ogni mitragliatrice da 8 mm.
L. . . . . per ogni cannone mt. da 20 mm.
L. . . . .

c) che volendo far risultare le parti contraenti il loro accordo sulle modalità della fornitura di cui sopra;

Si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » commette alla fabbrica d'armi di . . . . il seguente materiale bellico da servire allo scopo specificato nelle lettere *a*) e *b*) della premessa:

cann. mitr. da 20 mm. n. . . . a L.	importo	L. . . . . .
. . . .	»	» . . . . .
. . . .	»	» . . . . .
mitragliatrici tipo . . . da 8 mm. a L. . . .	»	» . . . . .
. . . .	»	» . . . . .
. . . .	»	» . . . . .
Totale complessivo		L. . . . . .

Art. 2.

La fabbrica d'armi di . . . . accetta la commessa di cui al numero precedente e si impegna di consegnare armi e materiali di cui alla commessa entro il giorno . . . . al comando . . . . in . . . . giusta designazione fatta dall'Autorità militare e dopo che a cura dell'Autorità militare suddetta sarà stato provveduto al collaudo delle armi e materiali in parola.

Art. 3.

Il pagamento del prezzo come sopra stabilito sarà fatto dalla Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » per il 50 % della fornitura dopo l'esito favorevole del collaudo di cui al numero precedente, per il 25 % dopo 6 (sei) mesi dal collaudo e per il restante 25 % dopo 12 (dodici) mesi dal collaudo.

Art. 4.

A garanzia del puntuale pagamento del prezzo convenuto la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » presenterà alla fabbrica d'armi contraente entro 10 giorni dalla data del presente contratto una fideiussione della Banca Nazionale del Lavoro.

Art. 5.

In caso di ritardata o di mancata consegna totale o parziale delle armi e materiali oggetto della commessa di cui ai numeri 1 e 2 precedenti la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » può ritenere sciolto il presente contratto e di ciò la Società stessa darà comunicazione con lettera raccomandata alla fabbrica d'armi contraente, al Ministero della guerra, ed alla Banca Nazionale del Lavoro ferma restando la responsabilità della fabbrica d'armi contraente per i danni e per le conseguenze derivanti dalla inadempienza.

E' per altro in facoltà delle parti contraenti di addivenire ad un accordo, previo beneplacito del Ministero della guerra e della Banca Nazionale del Lavoro, per stabilire un nuovo termine per la fornitura delle armi e materiali di cui sopra.

La stessa procedura sarà osservata per eventuali accordi tra le parti contraenti in caso di motivato rifiuto da parte dell'Amministrazione della guerra, in sede di collaudo, dei materiali forniti dalla fabbrica per effetto del presente contratto.

Con la risoluzione del presente contratto la Banca Nazionale del Lavoro resta liberata da ogni obbligo dipendente dalla fideiussione prestata.

Art. 6.

Ad ogni effetto di legge la fabbrica d'armi di . . . . elegge domicilio presso la propria sede in . . . . e la Società Anonima « Gestioni e Amministrazioni » presso la propria sede in . . . .

Art. 7.

Le spese del presente atto e tutte quelle inerenti e conseguenti sono a carico della fabbrica . . . .

Art. 8.

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto sarà competente l'autorità giudiziaria di Roma.

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1938-XVI, n. 1673.

Istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato dal R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 55;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura.

Il Consiglio è ripartito in sei Sezioni:

la prima, per l'istruzione elementare, composta di 14 membri;

la seconda, per l'istruzione media tecnica e artistica, composta di 24 membri;

la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 15 membri;

la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 38 membri;

la quinta, per le antichità e belle arti, composta di 28 membri;

la sesta, per le biblioteche, composta di 14 membri.

Del Consiglio fanno parte di diritto il Segretario del Partito Nazionale Fascista e il Presidente della Reale Accademia d'Italia.

Art. 2.

La prima Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento elementare e all'educazione morale ed intellettuale dell'infanzia.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione elementare;

il direttore generale degli italiani all'estero;

il fiduciario nazionale della Sezione scuola elementare dell'Associazione fascista della scuola;

il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;

il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;

cinque membri scelti tra gli ispettori centrali per l'istruzione elementare;

quattro membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 3.

La seconda Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'istruzione media tecnica e artistica.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione media tecnica;

il direttore generale delle antichità e belle arti;

il direttore generale degli italiani all'estero;

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

due ispettori centrali per l'insegnamento medio;

un preside o direttore o professore di istituto di istruzione media tecnica;

un presidente di Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

un presidente o direttore di Regia scuola o istituto d'arte;

il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;

il fiduciario nazionale della Sezione scuola media dell'Associazione fascista della scuola;

i presidenti delle Confederazioni fasciste;

tre membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 4.

La terza Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Fanno parte della Sezione:

il direttore generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

il direttore generale degli italiani all'estero;
tre ispettori centrali per l'insegnamento medio;
due presidi o professori di istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale;
il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;
il capo di stato maggiore della Gioventù italiana del Littorio;
il fiduciario nazionale della Sezione scuola media dell'Associazione fascista della scuola;
cinque membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 5.

La quarta Sezione si pronunzia sugli argomenti attinenti all'insegnamento universitario e all'alta cultura.

Fanno parte della Sezione:
il direttore generale dell'istruzione superiore;
il fiduciario nazionale della Sezione professori e assistenti universitari dell'Associazione fascista della scuola;
il vice segretario del G. U. F.;
i presidenti delle Confederazioni fasciste;
venti membri scelti tra i rettori e i professori di istituti di istruzione superiore;
sei membri scelti fra persone particolarmente competenti.

Art. 6.

La quinta Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti alle arti musicale e drammatica, alla tutela e all'incremento del patrimonio artistico, archeologico e paletnologico nazionale, alla tutela delle bellezze naturali e paesistiche.

Fanno parte della Sezione:
il direttore generale delle antichità e belle arti;
il direttore generale del turismo;
il direttore generale del teatro;
il direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche;
il fiduciario nazionale della Sezione belle arti e biblioteche dell'Associazione fascista della scuola;
il presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
il presidente della Consociazione turistica italiana;
tre rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;
un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
due membri scelti tra i soprintendenti alle antichità e all'arte medioevale e moderna;
quindici membri scelti tra persone particolarmente competenti:
in archeologia;
in architettura;
in pittura;
in scultura;
in musica;
in arte drammatica;
in storia dell'arte.

Art. 7.

La sesta Sezione si pronuncia sugli argomenti attinenti all'ordinamento dei servizi delle biblioteche pubbliche di qualsiasi natura, alla tutela bibliografica, alla diffusione e all'arte del libro.

Fanno parte della Sezione:
il direttore generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale;
il fiduciario nazionale della Sezione belle arti e biblioteche della Associazione fascista della scuola;
il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti;
il direttore generale della stampa italiana;
un rappresentante del Ministero dell'interno, appartenente all'amministrazione degli Archivi di Stato;
due professori universitari;
quattro membri scelti tra i soprintendenti bibliografici, gli ispettori bibliografici e i direttori di biblioteche pubbliche governative;
tre membri scelti tra persone particolarmente competenti.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti è presieduto dal Ministro. Il Ministro nomina un vice presidente tra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria una volta all'anno e in sessione straordinaria quando il Ministro lo ritenga opportuno.

Art. 9.

Il vice presidente del Consiglio presiede le Sezioni per la trattazione degli affari che vengono sottoposti alle Sezioni dai competenti uffici del Ministero.

Quando il Ministro lo ritenga necessario, può disporre la riunione in unica adunanza di due o più Sezioni per la trattazione di determinati affari che interessino la competenza delle Sezioni stesse.

Art. 10.

I consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio.

Art. 11.

In seno ad ogni Sezione è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente del Consiglio e di cinque consiglieri, la quale si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Art. 12.

I componenti delle Giunte delle singole Sezioni costituiscono la Giunta generale del Consiglio nazionale, la quale si pronuncia sulle questioni di competenza del Consiglio stesso che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

Il Ministro ha facoltà di limitare la partecipazione di alcuni membri delle Sezioni alle sole adunanze in cui siano da trattare questioni che richiedano la loro specifica competenza.

Art. 14.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio nazionale speciali Commissioni, alle quali possono essere anche aggregate persone che non fanno parte del Consiglio medesimo.

Art. 15.

In seno alla Sezione per l'istruzione superiore è costituita una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari riguardanti i professori di ruolo delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore.

Detta Corte è composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di otto membri nominati dal Ministro tra i consiglieri.

Art. 16.

Le attribuzioni in materia disciplinare per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e degli istituti di istruzione artistica sono deferite ad un Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media ed artistica.

Esso è composto del vice presidente del Consiglio nazionale, che lo presiede, di tre professori universitari e di un Regio provveditore agli studi.

Il funzionario del Ministero incaricato di disimpegnare davanti al Consiglio le mansioni di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, deve essere di grado non inferiore al 6°.

Le attribuzioni disciplinari per il personale di segreteria degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, per il personale tecnico amministrativo e di vigilanza degli istituti e scuole di istruzione media tecnica (che non sia a carico di Enti locali) e per il personale di segreteria e tecnico degli istituti e scuole di istruzione artistica sono deferite alla Commissione di disciplina del Ministero.

Alla stessa Commissione sono deferite le attribuzioni disciplinari per il personale subalterno degli istituti e delle scuole predette.

Sui provvedimenti riguardanti il personale indicato nel 4° comma del presente articolo si pronuncia il Consiglio di amministrazione del Ministero.

Sui provvedimenti riguardati il personale indicato nel 5° comma si pronuncia il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno del Ministero.

Art. 17.

Le funzioni di segretario del Consiglio nazionale e del Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media ed artistica saranno disimpegnate da funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 18.

La liquidazione della indennità e delle diarie e il rimborso delle spese di viaggio ai componenti del Consiglio nazionale è effettuata in base alle norme del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, del R. decreto 10 luglio 1924-II, n. 1368 e del decreto interministeriale in data 20 novembre 1924-III, salvo le due riduzioni del 12 per cento stabilite con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Il pagamento delle indennità suddette è effettuato su ordini di accreditamento al cassiere-consegnatario del Ministero. La liquidazione relativa sarà fatta dal segretario del Consiglio, il quale firmerà i relativi ordini di pagamento.

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

la Commissione centrale per le biblioteche;

la Consulta per la tutela delle bellezze naturali;

la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dall'art. 89 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

il Consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione media, istituito con l'articolo 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845;

la Commissione di disciplina per il personale dei Regi istituti di istruzione artistica, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

il Consiglio di amministrazione e di disciplina per i macchinisti ed i bidelli degli istituti di istruzione media, di cui all'art. 192 del R. decreto 27 novembre 1924-III, numero 2367;

il Comitato centrale per i consorzi di istruzione, tecnica, istituito con l'art. 23 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946.

Le funzioni del Comitato centrale per i consorzi di istruzione tecnica sono attribuite alla Sezione dell'istruzione media tecnica ed artistica.

Art. 20.

Si applica al Consiglio nazionale la disposizione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070.

È abrogata la disposizione dell'art. 35 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1674.

Modificazione del R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, che istituisce l'Ente turistico ed alberghiero della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, col quale è stato istituito l'Ente turistico ed alberghiero della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, è modificata come segue:

« *a*) da un contributo del Governo della Libia sino alla concorrenza di sette milioni, che potrà essere ripartito in più esercizi finanziari ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI, n. 1675.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza nell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198, che istituisce un posto di capotecnico colombofilo per colombaie militari;

Visto l'art. 1 n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale con incarichi speciali, contemplato dall'art. 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e dal R. decreto 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198, è soppresso il posto di capo tipografo tecnico del comando del Corpo di Stato maggiore (grado decimo - gruppo *C*) ed è istituito il posto di assistente per la vigilanza (grado decimo - gruppo *C*).

La nomina a detto posto è conferita a scelta del Ministro per la guerra fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1938 - *Anno* XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 8. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1938-XVI.

Norme integrative sul deposito delle merci varie esistente nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2376, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927 che affida al predetto Ufficio del lavoro portuale la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1930 che attribuisce allo stesso Ufficio del lavoro portuale la gestione del magazzino delle merci varie esistente nel porto di Savona;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1937 che approva le norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino predetto;

Su proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico sopra cennata;

Uditi i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Alle norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino delle merci varie del porto di Savona, approvate con il decreto Ministeriale 29 settembre 1937, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 ottobre 1937, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 14-bis*: Il depositante, al momento dello sgombero delle zone di cui si è avvalso, è tenuto a curarne la pulizia a proprie spese.

« In caso di inadempienza, l'Azienda potrà provvedere alla esecuzione della pulizia stessa con personale estraneo, addebitandone le spese al depositante ».

Roma, addì 25 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BENNI

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1938-XVI.
Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1939 ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1939, si effettuerà moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

(4222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato.

Agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 992, in data 1° settembre 1938-XVI, è stato pubblicato, a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale del tesoro — il n. 4 del Bollettino delle somme accantonate in sede di liquidazione dell'indennizzo concesso, a favore di portatori di titoli ungheresi, con la VII convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924 e non riscosse dagli aventi diritto; e dei relativi titoli e cedole ammessi e non ammessi all'indennizzo non ritirati dagli interessati.

Copia di tale Bollettino trovasi a disposizione del pubblico presso le Intendenze di finanza e le Prefetture del Regno.

Trascorsi due anni dalla suddetta data di pubblicazione senza che gli interessati abbiano fatta pervenire in plico raccomandato, alla Direzione generale del tesoro, formale richiesta, si intenderà che essi abbiano rinunciato definitivamente ad ogni loro diritto sui valori di cui trattasi.

(4224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per le Opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 23 novembre 1938-XVII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico — via Goito n. 1 — aperta al pubblico, avrà luogo la 46ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (Serie *A*), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in base del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento, stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 452 obbligazioni sulle 2497 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: Potenza

(4243)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

78ª Estrazione delle obbligazioni 5 % per la Ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di sabato 26 novembre 1938-XVII, alle ore 9, in Roma, in una sala al pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 78ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in base ai Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte n. 1536 obbligazioni sulle 59114 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1939, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: Potenza

(4244)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Ancona.

Decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 settembre 1938-XVI, riguardante la costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Ancona composta dei signori:

Cav. uff. Giuseppe Claudi direttore Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ancona, *presidente;*

Cav. Federico Marini maestro di musica, *membro;*

Cav. dott. ing. Domenico Fattori direttore di esercizio della Società « T.I.M.O. », *membro;*

Cav. uff. Clodomiro Giorgini capo ufficio postale telegrafico, *segretario.*

(4242)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze a sostituirsi al Credito italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Pietrasanta (Lucca).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 275, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, ed il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pietrasanta (Lucca);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, a sostituirsi al Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Pietrasanta (Lucca), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 12 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

V. Azzolini

(4182)

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio delle filiali di Abbadia S. Salvatore (Siena), Santa Fiora (Grosseto), Suvereto (Livorno), Arcidosso (Grosseto), Gaiole in Chianti (Siena), Gavorrano (Grosseto) e Sansepolcro (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 275, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate fra il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Abbadia S. Salvatore (Siena), Santa Fiora (Grosseto), Suvereto (Livorno), Arcidosso (Grosseto), Gaiole in Chianti (Siena), Gavorrano (Grosseto) e Sansepolcro (Arezzo);

Autorizza

il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Abbadia S. Salvatore (Siena), Santa Fiora (Grosseto), Suvereto (Livorno), Arcidosso (Grosseto), Gaiole in Chianti (Siena), Gavorrano (Grosseto) e Sansepolcro (Arezzo), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo per le prime tre filiali a decorrere dal 14 novembre 1938-XVII e per le rimanenti dal 21 novembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

V. AZZOLINI

(4183)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso alle presidenze dei Regi licei ginnasi di Addis Abeba e di Mogadiscio, nonchè alle cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39, 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle presidenze dei Regi licei ginnasi di Addis Abeba e di Mogadiscio e alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana (Addis Abeba, Asmara, Gimma, Gondar, Harar, Mogadiscio):

a) quattro cattedre di lettere latine e greche nel liceo;
b) due cattedre di storia e filosofia nel liceo;
c) tre cattedre di lettere italiane, latine e greche, storia e geografia nel ginnasio superiore;
d) sei cattedre di lettere italiane e latine, storia e geografia nel ginnasio inferiore;
e) tre cattedre di lingua francese nel ginnasio;
f) una cattedra di matematica e fisica nel liceo ginnasio;
g) una cattedra di matematica nel ginnasio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale i quali non abbiano superato alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e l'archeologia) non oltre il 30 novembre 1938-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza debitamente vistato;
4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dei Fasci femminili;
5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;
6) cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7) elenco in carta libera dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile dell'Africa Orientale Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a uno stipendio e un quarto.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi, con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti d'istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo stampa al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(4202)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a cattedre dei Regi istituti di istruzione media tecnica e Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39, 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Libia:

a) una cattedra di agraria nell'istituto tecnico;
b) una cattedra di costruzioni e disegno di costruzioni nell'istituto tecnico;
c) una cattedra di matematica e fisica nell'istituto tecnico;
d) tre cattedre di lingua italiana e latina, storia geografia nell'istituto tecnico inferiore;
e) una cattedra di lingua francese nell'istituto tecnico inferiore;
f) una cattedra di lingua inglese nell'istituto tecnico superiore;
g) tre cattedre di cultura generale nella scuola secondaria di avviamento professionale;
h) due cattedre di matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole secondarie di avviamento professionale;
i) un posto d'istruttore pratico per l'agraria nella scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e l'archeologia) non oltre il 30 novembre 1938-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza, debitamente vistato;
4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dei Fasci femminili;
5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;
6) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni o quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere in Libia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Libia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Libia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà inoltre concesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Libia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo, e agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo stampa, al presente bando.

Il presente bando sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(4203)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media tecnica di Addis Abeba e Asmara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39, 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media tecnica dell'Africa Orientale Italiana (Addis Abeba, Asmara):

a) una cattedra di lingua italiana e storia nell'istituto tecnico superiore;
b) una cattedra di lingua tedesca nell'istituto tecnico superiore;
c) una cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane nell'istituto tecnico superiore;
d) due cattedre di istituzione di diritto nell'istituto tecnico superiore;
e) una cattedra di scienze naturali e geografia nell'istituto tecnico superiore;
f) due cattedre di italiano, latino, storia e geografia nell'istituto tecnico inferiore;
g) una cattedra di lingua inglese nell'istituto tecnico inferiore;
h) due cattedre di lingua francese nell'istituto tecnico inferiore;
i) una cattedra di matematica nell'istituto tecnico inferiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli istituto d'istruzione media classica, scientifica e magistrale i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e archeologia) non oltre il 30 novembre 1938-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dei Fasci femminili;

5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi e della carriera didattica percorsa;

7) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile nell'Africa Orientale Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a uno stipendio e un quarto.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo stampa, al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(4204)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica e magistrale della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39, 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica e magistrale della Libia:

a) una cattedra di lettere italiane e latine nel liceo;

b) una cattedra di lettere latine e greche nel liceo;

c) una cattedra di filosofia e storia nel liceo;

d) una cattedra di scienze naturali, chimica e geografia nel liceo;

e) una cattedra d'italiano, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio superiore;

f) tre cattedre d'italiano, latino, storia e geografia, nel ginnasio inferiore;

g) due cattedre di francese nel ginnasio;

h) una cattedra di matematica nel ginnasio;

i) una cattedra di lettere italiane e storia nell'istituto magistrale superiore;

l) una cattedra di lettere latine e storia nell'istituto magistrale superiore;

m) una cattedra di filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale superiore;

n) una cattedra di matematica e fisica nell'istituto magistrale superiore;

o) due cattedre d'italiano, latino, storia e geografia nell'istituto magistrale inferiore;

p) una cattedra di francese nell'istituto magistrale inferiore;

q) una cattedra di matematica e fisica nell'istituto magistrale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e l'archeologia) non oltre il 30 novembre 1938-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato o il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dei Fasci femminili;

5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa,

7) elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere in Libia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Libia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Libia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Libia verrà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(4205)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso pel trasferimento di maestri e maestre nel « Ruolo magistrale coloniale ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 37 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39, 1939-40;

Considerato che sono vacanti nel ruolo magistrale coloniale n. 232 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per la scelta dei maestri da trasferire a quarantasei (46) posti — trenta (30) maschili e sedici (16) femminili — vacanti nel « Ruolo magistrale coloniale ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i maestri dei ruoli dei Regi provveditorati agli studi del Regno, qualunque sia la categoria cui appartengono, purchè abbiano conseguito il grado di ordinario e qualifiche annuali non inferiori a buono con otto decimi.

Art. 3.

Chi, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, aspira ad essere trasferito al ruolo magistrale coloniale dovrà farne domanda su carta bollata da L. 6 al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 30 novembre 1938-XVII, indicando il Governo presso il quale vuole essere destinato e le ragioni per cui viene chiesto il trasferimento.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) atto di nascita, debitamente legalizzato;

2) certificato medico, debitamente legalizzato, in data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti l'idoneità del richiedente a sopportare il clima coloniale;

3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4) certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

5) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il richiedente, attestante l'appartenenza di questo ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

6) ritratto fotografico del richiedente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà;

7) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Potranno essere presentati anche altri titoli, che valgano ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali, ed in particolare i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

Il trasferimento al ruolo magistrale coloniale è subordinato al consenso del Ministero dell'educazione nazionale e al risultato di una visita medico-collegiale che accerti la piena idoneità del richiedente ad esercitare nell'Africa Italiana l'ufficio di maestro.

Art. 6.

I maestri trasferiti al ruolo magistrale coloniale vengono iscritti alla 4ª categoria mantenendo la loro anzianità di servizio.

Ad essi viene fatto il trattamento economico stabilito per il personale civile in servizio nell'Africa Italiana, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari, in Libia, a tre quarti dello stipendio e, nell'Africa Orientale Italiana, a uno stipendio e un quarto.

Viene inoltre concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di nette L. 708.

Il servizio prestato nell'Africa Italiana sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, col vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 7.

I maestri trasferiti al ruolo magistrale coloniale, qualora facciano, per qualsiasi motivo, ritorno ai ruoli magistrali del Regno, verranno iscritti alla categoria a cui appartenevano prima del trasferimento.

I Regi provveditori agli studi sono incaricati di dare la più diffusa pubblicità al presente avviso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 settembre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(4206)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.